ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 40-ter

(Mutuo enti ospedalieri) Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura od hanno dovuto ridurre il numero dei posti letto, per inagibilità degli edifici destinati al ricovero ed ai servizi sanitari, è concesso da parte della Cassa depositi e prestiti un mutuo trentacinquennale pari all'ammontare delle minori entrate per rette di degenza realizzate in meno rispetto a quelle accertate nell'anno 1971

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-40-ter-mutuo-enti-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ospedalieri-agli-enti-ospedalieri-e-all-ospedale